

ANIMAC: ALCUNE BREVI CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE NORMATIVA

Testo unico sulla SICUREZZA

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Come è accaduto con il Dlgs 626/94, un po' piace e un po' ci lascia perplessi. Ma questo, si sa, è normale amministrazione per un neonato decreto che si affaccia nel mondo del lavoro con la forte e decisa volontà di migliorare un sistema, quello della sicurezza, in parte applicato.

Sul Supplemento ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n.101 del 30 aprile 2008, è stato pubblicato il nuovo Testo Unico: Dlgs 81 del 9 aprile 2008. Come avvenne con il Dlgs. 626/94, il Testo Unico sulla Sicurezza un po' piace e un po' ci lascia perplessi. Ma questo, si sa, è normale amministrazione per un neonato decreto che si affaccia nel mondo del lavoro con la forte e decisa volontà di migliorare un sistema, quello della sicurezza, che sembrava fosse ormai abbastanza rodato e, in qualche maniera, applicato. Ma vediamo di cosa si tratta.

Di cosa si tratta

Il nuovo Testo Unico, destinato a sostituire

il "famoso" Dlgs 626/94 e il Dpr 547/55, si presenta come un testo ampio e complesso costituito da 306 articoli, 13 titoli e 51 allegati.

Il nuovo Testo Unico si distingue per:

- ampliamento del campo di applicazione;
- inserimento di tutte le normative già contenute nel 626/94;
- inserimento delle norme extra 626/94 (ad esempio, cantieri, vibrazioni, segnaletica ecc.);
- abrogazione e inserimento dei Dpr 547/55, 303/56, 164/56;
- rafforzamento delle prerogative di Rls, Rlst e Rls di "sito" (ad esempio, cantieri);

- coordinamento delle attività di vigilanza;
- finanziamento per azioni promozionali private e pubbliche;
- definizione di ruoli e compiti degli Istituti/Enti (Inail, Ispesl ecc.);
- formazione allargata a diverse figure, come Rls, Rlst, Preposti ecc.

Alcune modifiche

Il provvedimento, il cosiddetto "Testo Unico", contiene alcune modifiche alla disciplina attuale che riguardano anche la valutazione dei rischi, la delega di funzioni, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e i rapporti con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Esso gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/94, definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce re-

Due date da ricordare

Il Dlgs 81/2008 prevede due date per l'entrata in vigore:

- 15 maggio 2008, per gli aspetti generali;
- 29 luglio 2008, per le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che a esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie.



gole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.

La legge individua nel datore di lavoro l'unico soggetto responsabile della sicurezza nell'impresa. Tale qualificazione comporta che questi deve provvedere a porre in essere tutti quegli interventi atti a neutralizzare fonti di pericolo e rischio che rendono meno sicuri i luoghi di lavoro; deve adempiere tutti gli obblighi previsti dalla legge, come, per esempio, la redazione di particolari documenti. In caso contrario, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni pecuniarie e detentive.

Insomma, quasi una ripetizione del precedente decreto sulla sicurezza, verrebbe da considerare. In realtà, molte sono le modifiche apportate anche se, ascoltando le varie voci di corridoio, se ne prevedono un'applicazione e una attuazione tutt'altro che agevoli nella realtà di tutti i giorni, con aggravio di ulteriori costi per le aziende. Ma ciò non tragga in inganno il lettore distratto, in quanto l'essere distratti diventerà, ormai, soltanto un "lusso" concesso a ben pochi.

Con l'inseverimento delle sanzioni e delle pene, ci sarà molto meno da ridere e molto più da lavorare. Soprattutto nel settore dell'aria compressa, in cui sono ancora troppe (per non dire troppo usuali...) le situazioni in cui la sicurezza rimane un optional e, per di più, sconosciuto a molti.

Far sempre gli italiani?

Di contro, ci si scontra giornalmente con la realtà istituzionale in cui l'ente di controllo non controlla e non permette, in linea formale, l'avviamento dell'impianto e le comunicazioni necessarie. Se ne parlava poco tempo fa proprio con gli "amici" di Piacenza, oltre che del fatto di non essere nella possibilità, pur volendolo fare, di ri-

spettare la normativa vigente. Insomma, se, da una parte, ci impongono, giustamente, il rispetto di nuove e più severe norme per la sicurezza, dall'altra, ci impediscono di rispettarle!

Ma perché dobbiamo fare sempre gli italiani? Non che convenga fare altro, ma, allora, che si trovi una via di mezzo possibile da rispettare. Il caso specifico gioca sull'effettuazione delle verifiche di primo impianto e di primo avviamento, di cui all'art. 71 comma 11 del Testo Unico, in cui è ben specificato che le Asl e l'Ispecl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Visto che il proble-

ma è l'assenza di interventi rapidi da parte degli organi preposti a effettuare le verifiche per permettere l'avviamento dell'impianto, vorremmo veramente che fossero indicati i soggetti di supporto e che tutto fosse regolare. Non ci risulta, infatti, naturale attendere i tempi - in alcuni casi biblici - dell'Ispecl per poter trasmettere il verbale e la documentazione all'Asl ai fini dell'avviamento del nuovo impianto. Altrimenti, è davvero una "istigazione a delinquere" obbligatoria se si vuole sopravvivere. Giusto per non dimenticare: Animac è da sempre per il rispetto delle leggi. Ma che queste siano applicabili!

UN ESEMPIO: L'ARTICOLO 71

Datore di lavoro: quali obblighi M. R.

Pubblichiamo, in questo riquadro, alcune parti dell'art. 71 riguardante gli "obblighi del datore di lavoro". A corredo informativo di quanto illustrato e commentato in queste pagine.

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

10. Qualora le attrezzature di lavoro, di cui al comma 8, siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo

controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'Ispecl e le successive dalle Asl. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le Asl e l'Ispecl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.